


**OGGETTO:**


**Progetto di coltivazione della cava Crespina nel Comune di Fivizzano**

**ai sensi della L.R.35/2014, Disciplina del PIT e L.R.10/2010  
in conformità al PABE Scheda 4 – Bacino Monte Sagro-Morlungo**



<p><b>COMMITTENTE:</b> <b>TWM s.r.l. a socio unico</b> Via Carriona snc -54023 Carrara (MS)</p>	<p><b>PROGETTISTA:</b> <b>Eurogeologo: Vinicio Lorenzoni</b></p>	
<p><b>TITOLO DELL' ELABORATO:</b></p>	<p>Osservazioni a seguito cds del 23 febbraio 2023</p>	
	<p>Data e luogo di emissione</p>	<p>Querceta, marzo 2023</p>
	<p>Riferimento Elaborato</p>	<p><b>Osservazioni</b></p>

*Geol. Vinicio Lorenzoni  
Studio di geologia tecnica ambientale e mineraria*



## 1 Premessa

Nel presente documento si analizzeranno le osservazioni pervenute al Progetto di coltivazione della cava Crespina a seguito della cds del 23 febbraio 2023 riportando in nero le osservazioni ed in azzurro le risposte. Si premette che la Società T.W.M. s.r.l, per la redazione del progetto di coltivazione, si è attenuta alla documentazione del PABE pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Fivizzano.

Pareri di diniego e osservazioni

### Parco Regionale delle Alpi Apuane

Il Rappresentante del Parco osserva che l'intervento proposto presenta le seguenti criticità che non consentono di esprimere un parere favorevole:

1. le cave del Monte Sagro e del Monte Borla, oltre che essere collocate all'interno di un'area di grade pregio paesaggistico, naturalistico ed ambientale, soffrono da anni di carenze infrastrutturali che hanno impedito lo svolgimento delle attività di escavazione in condizioni di compatibilità ambientale. Le attività estrattive svoltesi per anni in questa area, alcune in assenza delle autorizzazioni dovute, hanno prodotto una quantità considerevole di detriti che non potendo essere allontanati per la mancanza di viabilità carrabili idonee al loro smaltimento, hanno continuato ad accumularsi nell'area provocando impatti paesaggistici ed ambientali difficilmente risolvibili. Peraltro l'attività di rimozione e trasporto a valle dei detriti esistenti, suscettibile essa stessa di produrre incidenze negative sugli habitat e sulle specie, si aggiunge alla ordinaria attività di coltivazione e provoca impatti cumulativi difficilmente compatibili con il delicato ambiente dell'area;
2. relativamente al numero complessivo dei viaggi che dovrebbero interessare il bacino in oggetto, a pagina 5 del "Documento di gestione dei derivati dei materiali da taglio", si dichiara che i detriti da smaltire, quelli esistenti e quelli prodotti dalle future coltivazioni, sono pari a 144.200 mc in 5 anni, e produrrebbero un traffico veicolare giornaliero pari a 18 viaggi (andata e ritorno) che andrebbero ad aggiungersi ai 9 viaggi giornalieri (andata e ritorno) per il trasporto dei blocchi, per un totale di 27 viaggi giornalieri. A questi dovrebbe essere aggiunto un numero analogo di viaggi prodotti dalla cava Castelbaito Fratteta e ancora un numero di viaggi prodotto dalla cava Vittoria, quando questa sarà eventualmente autorizzata. Con tre cave attive che producono un numero di viaggi giornalieri di poco inferiore a 90, si ottiene un viaggio ogni 5 minuti circa, in entrata ed in uscita dal Bacino del Monte Borla e del Monte Sagro;
3. si ricorda che il Parco, nella conferenza di servizi ex art.114 della LR65/2014, nella seduta conclusiva del 1 febbraio 2021, ha rilasciato parere favorevole ai fini della pronuncia di valutazione di incidenza a condizione che il PABE individui norme che, pur subordinando il rilascio delle autorizzazioni estrattive alla asportazione dei detriti esistenti, definiscano tetti massimi sostenibili per le attività di movimentazione e di trasporto, dando la priorità alle attività di asportazione dei ravaneti esistenti;
4. condizione indispensabile per garantire lo smaltimento dei detriti, esistenti e prodotti dalle future coltivazioni, è la possibilità di utilizzare una viabilità carrabile idonea. In merito a tale nuova viabilità la documentazione di progetto non fornisce informazioni univoche ne tantomeno fornisce la certezza che tale viabilità sia effettivamente oggi utilizzabile e collaudata. A pagina 53 dello S.I.A. dell'agosto 2022, si afferma che **sono stati completati i lavori di adeguamento** della direttrice Campocecina, Spolverina, Marciaso, Tenerano, Monzone, quella che dovrebbe essere utilizzata per il trasporto dei detriti. In una integrazione volontaria prodotta dal professionista, su delega del proponente, in data 3 febbraio 2023 si trasmette una determinazione dirigenziale del competente Settore Viabilità della Provincia di Massa Carrara con cui si approvano ulteriori varianti ai lavori, l'ultima del gennaio 2023. A differenza del S.I.A. la Relazione paesaggistica a pagina 52 "Infrastrutture e viabilità" individua come unica strada di accesso alla cava la provinciale n. 73, dove vige l'Ordinanza del Comune di Carrara che impedisce il passaggio dei camion con inerti;
5. si ricorda che il Parco, nella conferenza di servizi ex art.114 della LR65/2014, nella seduta conclusiva del 1 febbraio 2021, ha rilasciato parere favorevole ai fini della pronuncia di valutazione di incidenza con la prescrizione che non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per attività estrattive fino a quando non sarà definitivamente resa percorribile dal traffico veicolare pesante una viabilità idonea a tale scopo;
6. in sintesi si ricorda che il Parco, nella conferenza di servizi ex art.114 della LR65/2014, nella seduta conclusiva del 1 febbraio 2021, ha rilasciato parere favorevole ai fini della pronuncia di valutazione di incidenza per il PABE in oggetto indicando una serie di condizioni e prescrizioni che non risultano ottemperate sia a livello di pianificazione attuativa di bacino sia a livello di singolo intervento estrattivo oggetto della valutazione della presente conferenza;
7. l'intervento, relativamente alla individuazione delle aree tutelate per legge, ed in particolare in riferimento alle aree al di sopra dei 1200 metri s.l.m., risulta in contrasto con quanto definito nel PIT PPR, come meglio evidenziato nel parere della Soprintendenza;
8. una parte consistente dell'intervento estrattivo risulta ricadere all'interno dell'area di recupero ambientale RA, normata dall'art. 11 delle NTA del PABE approvato. Per questa area il comma 4, stabilisce che: "sono consentite attività di estrazione per le aree oggi poste a quote superiori a 1200 m, che per effetto della rimozione del ravaneto

sovrastante risultino avere una quota effettiva dell'ammasso al di sotto di questo limite altimetrico, la verifica della quota dovrà essere confermata e verificata dall'ufficio cave comunale." La documentazione allegata alla istanza **risulta carente della indicazione della quota dell'ammasso roccioso confermata dall'ufficio cave comunale.**

9. viste le numerose valenze ambientali presenti nell'immediate vicinanze (specie, habitat, ecosistemi) non è sufficientemente approfondita la fase conoscitiva in particolare per quanto riguarda rilievi e consultazione di studi più recenti di quelli indicati in bibliografia riguardanti per esempio la specie *Centaurea montis-borlae*. Lo studio inoltre non analizza l'impatto del rumore sull'avifauna e sui mammiferi. Gli impatti cumulativi non prendono in considerazione che il bacino industriale di Carrara è distante solo 800 m lineari. Le misure di mitigazione individuate non sono sufficienti.

## Osservazioni

- 1- La carenza infrastrutturale delle cave ai piedi del Monte Sagro e Monte Borla non dipendono dalle aziende che richiedono l'autorizzazione estrattiva, le quali per mancanza di esse sono state obbligate ad accumulare i detriti attorno alle aree di coltivazione. Il progetto proposto, al netto dei ravaneti ritenuti dal Parco stesso come rinaturalizzati e quindi non asportabili, si propone di rimuovere circa 37.000 mc di materiale detritico già presente nel sito oltre a non incrementare gli accumuli con materiale di nuova produzione. L'incidenza negativa del trasporto a valle compensa sia a livello paesaggistico che ambientale la riduzione degli accumuli. Nelle motivazioni addotte dal Parco vi è contraddizione, ritenendo l'accumulo dei detriti un impatto negativo ed al contempo dichiarando negativa la sua asportazione per il trasporto a valle. Se si lasciano in sito costituiscono un impatto negativo, analogamente se si asportano. Deve inoltre essere sottolineato che la società TWM srl non ha mai operato nella cava Crespina, quindi non ha prodotto l'impatto derivato dall'accumulo dei detriti oggi presenti.
- 2- Il numero dei viaggi prodotti dalla cava, con le volumetrie da asportare sarebbe di 26 viaggi andata e ritorno, che si sommano a quelli della cava Castelbaito- Fratteta, ma non con la cava Vittoria di cui non è stato presentato alcun progetto. I viaggi possono essere organizzati per gruppi di 5 camion e non come paventato, al netto di quelli della cava Vittoria, ogni 5 minuti, bensì con passaggi ogni ora. Questa considerazione è illogica e estremizzata per giustificare un maggiore impatto. Inoltre è una considerazione che non tiene conto di quanto esposto al punto precedente, in cui si afferma ossia che l'accumulo dei detriti provocato "*impatti paesaggistici ed ambientali difficilmente risolvibili*". E' evidente che l'asportazione dei detriti provochi impatti sul traffico nel bacino, ma se non si autorizza l'attività estrattiva i detriti continueranno a permanere in esso e quindi non si risolverà l'impatto paesaggistico e ambientale odierno. In sostanza non si vogliono i detriti all'interno del Bacino, ma se si prospetta da ridurre la loro quantità si è contrari per l'impatto che possono provocare il loro trasporto a valle. Sarebbe stato invece logico chiedere di ridurre il volume dei materiali estratti nei cinque anni, cosa che non compare in alcuna osservazione del Parco. Si valutano ambientalmente incompatibili il numero dei passaggi dalla cava Crespina, ma non si mettono in relazione a quelli che il parco ha acconsentito alla soc. Mi.Gra srl, decisamente molto superiori a quelli indicati nel presente progetto di coltivazione.
- 3- Nella pronuncia di valutazione di incidenza il Parco non ha definito il tetto massimo di viaggi sostenibili , chiede che questi siano definiti nel progetto per il rilascio dell'autorizzazione e ciò è stato fatto dal proponente nella Vinca redatta dal Dott. Dazzi.
- 4- Le opere sulla suddetta viabilità sono state completate come indicato nel progetto e la Provincia sta ultimando le operazioni di collaudo. A tale proposito è sufficiente che il Parco chieda direttamente alla Provincia di Massa Carrara lo stato dei lavori sulla SP, visto che considera non attendibili le affermazioni date dal proponente durante la cds. Quanto riportato nella Relazione paesaggistica è evidentemente errato e smentito dal SIA e dall'Elaborato C e sarà pertanto corretto.
- 5- Questa motivazione non può determinare il diniego al progetto, quanto a rimandare il rilascio del PAUR a seguito della comunicazione della Provincia di Massa Carrara di disponibilità della SP 10, la cui percorribilità non dipende dal proponente.
- 6- La mancata ottemperanza alle prescrizioni possono essere oggetto di integrazioni e modifiche alla documentazione progettuale, che l'azienda ha dichiarato di poter apportare al progetto presentato.
- 7- L'area su cui avverrà la coltivazione a cielo aperto è interamente al di sotto dei 1200 m e risulta tale da molto prima del 2010. Nelle cartografie del 2008, peraltro allegate a documentazione inoltrata al Parco, la zona oggetto di scavo era già sotto la quota 1200 m . Si fa notare inoltre che quanto riportato confligge con la recente proposta di Piano Integrato del Parco, che prevede in questa area coltivazione a cielo aperto.
- 8- La parte che ricade in RA è costituita da un ravaneto presente su un gradone esistente la cui quota 1.193 m s.l.m. è contenuta nelle cartografie del 2014 per le quali il Comune aveva rilasciato autorizzazione all'attività estrattiva alla Aleph srl a cui non è seguita la PCA., vedi fig.1 e fig.2 Quindi il Comune già nel 2014 aveva accertato che questo piazzale si trovava a quota 1193.00




Fig. 1- Estratto da tavola n.3 Aleph s.r.l 2014




Fig.2 Estratto da tav. 12 a con sovrapposta perimetrazione del PABE

- 9- Per quanto riguarda l'interferenza del rumore con il bacino industriale di Carrara, si fa notare che pur trovandosi ad una distanza di circa 800 m, la cava si trova a quota 1190,0 m s.l.m. e la foce di Pianza che la divide dal bacino industriale si trova a quota 1455 m. s.l.m., quindi le onde sonore provenienti dalla cava quando raggiungono tale quota si sono notevolmente attenuate e non si sommano a quelle del bacino

industriale. L'osservazione è quindi non corretta. Non viene spiegato come le misure di mitigazione siano non sufficienti pertanto non è neppure possibile dare una risposta o modificare positivamente tali misure. Relativamente alla Centaurea montis – borlae si fa notare che questa non è presente nell'area di studio, ne nelle immediate vicinanze e neppure segnalata la sua presenza nella zona della Crespina dalla consultazione degli studi riportati nella bibliografia della VINCA del PIP, la richiesta è inconferente se non pretestuosa.

In conclusione buona parte delle motivazioni addotte dal Parco, possono essere oggetto di integrazioni al progetto presentato, che comportano la revisione ed integrazione della documentazione.

Ciò che non può essere modificato e che viene contestato è il vincolo dei 1200 m. Le cartografie riportano la morfologia attuale della cava e le attività avvengono completamente al di sotto della quota 1.200 m s.l.m. Il vincolo ex art 142 lett. d, non ha carattere geodetico, tant'è che è possibile la coltivazione in sotterraneo al di sotto di tale quota. La morfologia attuale è già al di sotto della quota vincolata e quindi il vincolo, non essendo geodetico riguarda zone al di sopra dell'area di cui si prevede la coltivazione non più materialmente presente. Inoltre, pur essendo questo un caso diverso, non si capisce come mai questo vincolo non venga rispettato con il beneplacito della Regione e PIT/PPR in altri comuni delle Alpi Apuane, in cui è consentita l'estrazione a cielo aperto ben al di sopra dei 1200 m slm. Relativamente a questo aspetto si allega la memoria difensiva "Contro ricorso e ricorso incidentale ex art. 42 d.lgs. 104/2010", in cui sono illustrati tutti i motivi del ricorso.

### **Settore autorizzazioni uniche Ambientali, esprime il seguente parere**

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia formulato il proprio contributo tecnico specialistico ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale;

Pertanto, visto quanto sopra, lo scrivente Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali non dispone degli elementi di valutazione tecnica necessari per poter esprimere, in maniera definitiva, la propria posizione in termini di assenso al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Settore nell'ambito della conferenza interna convocata ai fini dell'espressione della posizione unica regionale per il procedimento PAUR in oggetto.

Si ritiene quindi necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore.

### **Osservazioni**

Il settore esprime l'impossibilità di esprimere un parere favorevole vista la mancanza del contributo di ARPAT e non richiede ulteriore documentazione. Pertanto solo dopo parere favorevole di ARPAT potrà esprimersi sul PAUR in oggetto.

### **Settore Genio civile Toscana Nord**

Questo settore esprime le seguenti osservazioni:

1. In considerazione di quanto sopra esposto, per quanto riguarda il **RD 1775/1933** vengono superati i motivi ostativi riportati nella nota precedente.
2. Per quanto riguarda il **RD 523/1904**, vista la DCR N°103/2022 del 6 dicembre 2022, ai fini della positiva conclusione del procedimento, il Settore richiede relativamente al corpo idrico TN438714 nuovi elaborati (planimetrie, sezioni e dimensionamento idraulico), dello stato finale, e se ne necessari anche delle fasi intermedie di lavorazione, che contengano quanto richiesto dalla citata DCR, in relazione al ripristino della continuità idraulica del reticolo idraulico.

Per quanto sopra esposto non è possibile esprimere un parere favorevole alla positiva conclusione del procedimento.

Per ciò che attiene il RD 523/1904 , il DCR 103/2022 identifica un reticolo come “*infrastruttura idrica*”, tuttavia non si segnala che l’andamento riportato non corrisponde alla situazione di reale scorrimento delle acque. Nella cava Crespina superiore le acque dovrebbero risalire dalla quota del piazzale a quota superiore, da 1227 a quota 1230 m , riversandosi nella cava Crespina inferiore che ha una quota di 1178/1182 m e da qui risalire a quota 1208 m per raggiungere poi il canale della Fratteta. Il percorso segnalato è quindi non praticabile. Si suggerisce quindi di deviare le acque raccolte dalla cava Crespina superiore e convogliarle in una canalizzazione che può essere realizzata lungo la viabilità esistente, facendole confluire a nord della zona di progetto nel Fosso della Fratteta. A tale proposito si presenterà al Settore Genio civile entro 30 giorni un progetto con la definizione di un nuovo reticolo che dalla cava Crespina, lungo la viabilità esistente porti le acque al Fosso della Fratteta a valle dell’area di progetto.




Fig. 3 immagine estratta da reticolo idraulico regionale con indicazione del tracciato più plausibile

#### **Settore Direzione Urbanistica ha espresso il seguente parere**

- al fine della conformità al PIT/PPR del PABE, la Conferenza dei Servizi ha ritenuto necessario impartire una serie di precise e puntuali prescrizioni, anche inerenti la cava in oggetto, che sono state disattese in fase di approvazione del PABE. Pertanto la Regione Toscana ha promosso ricorso e successivi motivi aggiunti al TAR Toscana nei confronti del Comune di Fivizzano, per avere approvato i suoi Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi – PABE, disattendendo le prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi ex art.114 della LR65/2014 nella seduta conclusiva dell’1 febbraio 2021, tra le altre anche quella relativa alla perimetrazione delle aree da sottoporre a tutela ai sensi della lett.d) dell’art.142 del Codice – *Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare;*
- per la cava in oggetto, si riporta un estratto del verbale della seduta dell’1/2/2021, trasmesso al Comune e agli altri enti interessati, con nota prot. 0044937 dello 03/02/2021: *"per la cava Crespina si prevedrebbe il solo sviluppo a cielo aperto in un’area che per il PIT/PPR è tutta vincolata. Per tale*

*cava, in linea con l'Obiettivo 1 della Scheda d'ambito Lunigiana "1.2 - limitare l'attività estrattiva alla coltivazione di cave per l'estrazione del materiale di eccellenza tipico della zona privilegiando la filiera produttiva locale e migliorandone la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica", si sarebbe potuta analizzare anche la possibilità di destinarla a soli interventi di riqualificazione paesaggistica, con rimozione dei ravaneti asportabili ed una rinaturalizzazione finalizzata anche ad un recupero dell'area. In ogni caso, in base al PIT/PPR per tale sito estrattivo è possibile lo sviluppo estrattivo solo in sotterraneo per cui si prescrive la modifica del Quadro Propositivo. (...) Nel corso della seduta odierna, la Soprintendenza, ente competente in materia di vincoli paesaggistici, oltre a ribadire il concetto sopra esposto in merito alla non ammissibilità della ri-perimetrazione proposta, ha espresso, per tali aree, anche la necessità che l'attività in sotterraneo, ammissibile ai sensi dell'art.9.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, debba comunque essere accompagnata, in fase di rilascio di una nuova autorizzazione, da uno studio che evidenzi le possibili ricadute sugli ecosistemi esterni."*

## Osservazioni

Si fa osservare che il parere negativo deriva dalla perimetrazione del 1.200 m di cui si è già trattato nelle conclusioni al parere dato dal Parco, oltre ad osservare che il progetto si è attenuto al PABE, che il G.I. non ha ritenuto di dover applicare la sospensiva e di fatto allo stato attuale è ancora vigente. Si rimanda comunque ai motivi del

La seconda motivazione è del tutto inconsistente in quanto al di sopra della zona della galleria non è presente alcun habitat, essendo chiaramente coperta da detriti e indicata nelle carte degli habitat come aree estrattive. Questa motivazione è inoltre poco sensata in quanto tra il tetto della galleria e la parte esterna superiore c'è una differenza di quota di circa 47 m. Quindi anche se vi fosse stato un ecosistema, che non c'è, la porzione di marmo sarebbe sufficiente a preservarlo. Relativamente alla posizione del 1200 m si rimanda alla memoria difensiva "Contro ricorso e ricorso incidentale ex art. 42 d.lgs 104/2010", in cui sono illustrati tutti i motivi del ricorso.

## **Direzione Mobilità infrastrutture trasporto pubblico locale Settore Miniere**

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni.
- con PEC prot. 80761 del 15.02.2023 il settore Genio Civile Toscana Nord ha rappresentato di non potersi esprimere favorevolmente per le motivazioni espressamente rappresentate nel parere stesso.
- con PEC prot 85665 del 17.02.2023 il Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali ha rappresentato di non poter esprimere un parere in senso favorevole o condizionato, relativamente agli aspetti di propria competenza, per non aver ricevuto il contributo tecnico di ARPAT. Conseguentemente ha richiesto che il RUR rappresenti la necessità di rinviare a successiva seduta la conferenza di servizi indetta dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, ai fini dell'aggiornamento della posizione unica regionale.
- con PEC 52756 del 31.01.2023 il settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio ha rilevato elementi di contrasto con le previsioni del PIT e segnalato che la Regione Toscana ha promosso ricorso al TAR nei confronti del Comune di Fivizzano, per aver approvato i Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi disattendendo alcune prescrizioni ricevute.

**In considerazione di quanto sopra pongo in evidenza fin d'ora che non mi sarà possibile esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato e trasmetto i pareri acquisiti in conferenza interna allo scopo di rendere noto ciò che si rende necessario al fine dell'assenso. Nel caso in cui la conclusione della conferenza di servizi non possa essere rinviata, la posizione unica regionale dovrà pertanto essere ritenuta espressa in senso negativo.**

## Osservazioni

Il settore non poteva che esprimersi in tal senso mancando il parere positivo dei servizi citati

## **Parere U.O.C. Ingegneria Mineraria osserva**

- parere negativo alla coltivazione a cielo aperto nel settore Nord-Est della cava in quanto zona già soggetta in passato ad inibizione con provvedimenti di sicurezza ed in cui permangono situazioni di instabilità potenziale ad oggi insanabili non potendo escludere, visto il contesto strutturale, eventuali arretramenti dei fronti prossimi al confine di aree sottoposte a tutela; inoltre le condizioni analizzate nella verifica di caduta massi non rispecchiano la situazione reale di pericolo dell'area in questione essendo eseguite su una sezione marginale al progetto di sbasso. Difatti con la ripresa della coltivazione nel settore sottostante la tecchia Nord-Est (v. Sez. 2 di Tav. 16) si otterrebbe un incremento dell'altezza della stessa parete rocciosa che raggiungerebbe un dislivello di cento metri con asportazione di volumetrie al piede e conseguente aggravio delle condizioni di stabilità complessiva. Una eventuale coltivazione a cielo aperto del piazzale di quota 1178 m s.l.m. dovrà prevedere l'individuazione e la delimitazione di un'area di protezione rispetto alla suddetta tecchia residuale, oltre la quale i lavoratori possano operare in sicurezza;

### Osservazioni

Il settore sui esprime negativamente per la parte a cielo aperto con l'estensione del piazzale verso la tecchia, in passato oggetto di provvedimento di emessa in sicurezza. Tale contrarietà potrà essere superata con delle integrazioni che possono prevedere il completamento delle opere di messa in sicurezza della tecchia e/o la riduzione dell'intervento nel piazzale di quota 1193m .

Pertanto il parere negativo potrà essere superato con delle integrazioni e rimodulazione del progetto.

## **Parere ARPAT richiede diversi chiarimenti e/o modifiche progettuali.**

### Osservazioni

Per quanto articolato e complesso il parere di ARPAT non si conclude con un parere negativo, quanto la richiesta di integrazioni e chiarimenti, che possono essere apportate alla documentazione di progetto.

## **Parere Soprintendenza**

Nel verbale della conferenza dei servizi viene riportato quanto segue

Il Rappresentante della Soprintendenza rileva che la Tav. 4 presentata dai proponenti, in cui sarebbe rappresentata la vincolistica posta dal PIT/PPR, risulta errata, poiché individua un'area a quota inferiore ai 1.200 m s.l.m. che il Piano di Indirizzo Territoriale pone invece sotto il vincolo ex art. 142 lettera d) del D.Lgs. 42/2004. Quanto indicato dai proponenti circa una più datata CTR, in cui detta area sarebbe individuata come posta a una quota inferiore ai 1.200 m s.l.m., non rileva, poiché il Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico all'Elaborato 7B – Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice, all'art. 1 – Aree tutelate per legge (art. 142, comma 1, del Codice, punto 5.3 pone come riferimento diversa e più recente CTR.

E non risulta al riguardo effettuata la procedura ex art. 5 comma 4 dell'Elaborato 8B – Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice).

Pertanto, vigendo sull'area il vincolo ex art. 142 lettera d) del D.Lgs. 42/2004, per l'escavazione a cielo aperto il parere è negativo. Si richiama al riguardo il verbale della precedente seduta tenutasi in data 01.02.2021, in cui si era sostenuto che non si ritiene ammissibile né in linea con i valori e gli obiettivi espressi dal PIT/PPR che per le aree collocate sopra i 1.200 m s.l.m., anche con presenza di ravaneti, una volta asportati sia prevista e consentita la coltivazione. Si prescrive quindi nuovamente che tali aree siano escluse come sede di ulteriori coltivazioni e soggette a soli interventi di riqualificazione ambientale.

Si riprende il parere espresso in seno alla seduta tenutasi in data 01.02.2021 anche in relazione all'attività in sotterraneo: questa deve essere accompagnata da uno studio che evidenzi le possibili ricadute sugli ecosistemi esterni. Poiché detto studio non risulta presentato, si esprime parere negativo anche in relazione alle attività in sotterraneo.

## Risposte alle osservazioni

Il parere negativo viene sostanziato per la parte a cielo aperto, in cui avverrà la coltivazione ed attualmente al di sotto della quota 1200 m slm tutelata, ritenendo che la perimetrazione sia errata, ponendo il PIT/PPR come riferimento la CTR del 2010. Questo argomento è stato oggetto della memoria difensiva “Contro ricorso e ricorso incidentale ex art. 42 d.lgs 104/2010”, in cui sono illustrati tutti i motivi del ricorso, ed in cui è ben spiegata l’errata interpretazione su questo argomento.

Relativamente al parere negativo per la coltivazione in sotterraneo il parere è inconferente e decisamente errato, in quanto si ritiene necessario valutare l’effetto della coltivazione in galleria sull’ecosistema esterno, quando , non è presente ne ecosistema, a meno che non si consideri tale un ravaneto e comunque non valuta neppure la differenza di quota esistente tra il tetto della galleria e la superficie esterna che risulta essere di oltre 40 m. Ad ogni modo questo argomento non può essere oggetto di parere negativo bensì di richiesta di integrazione

Cordiali saluti

11 Marzo 2023

Geol. Vinicio Lorenzoni



Allegato :

“Contro ricorso e ricorso incidentale ex art. 42 d.lgs 104/2010”